

IN.CO.FIN S.r.l.

Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
ex D.Lgs. n. 231/2001

REVISIONI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001

Ver.	Aggiornamento	Data
1.0 2.0	Reati contro la Pubblica Amministrazione Reati societari Reati finanziari Reati transnazionali Altri reati Reati contrari alla salute e alla sicurezza sul lavoro Reati di riciclaggio Delitti informatici (condivisione con referenti di progetto)	01/05/2008
3.0	Delitti di criminalità organizzata Delitti contro l'industria e il commercio Delitti in violazione del diritto di autore Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Aggiornamento procedure specifiche	06/05/2010
4.0	Aggiornamento procedure specifiche e recepimento delle modifiche normative apportate dalla Legge n. 122/2010 in merito alla soglia per la circolazione di strumenti di pagamento in forma libera.	10/11/2010
5.0	Descrizione della Società Reati ambientali (D.Lgs. 121/2001)	14/11/2011
6.0	Corruzione tra privati (L. 190/2012) Impiego di lavoratori irregolari (D.Lgs. 109/2012)	25/03/2013
7.0	Aggiornamento conseguente a: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Modifiche normative apportate dal Legislatore nel catalogo dei reati-presupposto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Introduzione del reato di adescamento di minorenni (D.Lgs. n. 39/2014); ▪ Modifica della disciplina inerente il reato di scambio elettorale politico-mafioso (Legge n. 62/2014); ▪ Introduzione del reato di auto-riciclaggio (Legge n. 186/2014); ▪ Integrazioni nella categoria dei reati ambientali (Legge n. 68/2015); ▪ Modifiche / Integrazioni nella categoria dei reati societari (Legge n. 69/ 2015); ▪ Introduzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Legge n. 199/2016); ▪ Modifiche e integrazioni riferite al reato di corruzione tra privati (in particolare, integrazione della fattispecie illecita di "istigazione alla corruzione tra privati"); ▪ Formale rinumerazione dell'articolo del D.Lgs. n. 231/2007 con cui lo stesso ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. 	19/10/2017

8.0	<p>Aggiornamento conseguente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Variazioni intervenute nella composizione dell'Organismo di Vigilanza; ➤ Modifiche normative apportate dal Legislatore nel catalogo dei reati-presupposto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Introduzione nel D.Lgs. n. 231/2001 dell'art. 25-<i>terdecies</i> inerente i delitti di razzismo e xenofobia (Legge n. 167/2017); ▪ Introduzione del sistema di <i>whistleblowing</i> (Legge n. 179/2017). 	22/10/2018
9.0	<p>Aggiornamento conseguente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nuova nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza; ➤ Modifiche normative apportate dal Legislatore attraverso la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 (cosiddetta Legge Anticorruzione): <ul style="list-style-type: none"> ▪ introduzione nel catalogo dei reati-presupposto ex D.Lgs. 231/2001 della fattispecie di cui all'art. 346-<i>bis</i> c.p.; ▪ modifiche agli artt. 13, comma 2, 25, comma 5, e 51, commi 1 e 2; ▪ introduzione dell'art. 25, comma 5-<i>bis</i>; ➤ Introduzione dei reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati ad opera della Legge n. 39 del 3 maggio 2019. 	04/11/2019
10.0	<p>Aggiornamento conseguente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Modifiche normative apportate dal Legislatore nel catalogo dei reati-presupposto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ introduzione dei reati tributari (art. 25-<i>quinqüesdecies</i>) ▪ introduzione dei reati di contrabbando (art. 25-<i>sexiesdecies</i>) 	25/05/2021

INDICE

PARTE GENERALE.....	7
1. PREMESSA.....	7
2. FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO	7
3. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	10
3.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. N. 231/2001.....	10
3.2 DELITTI TENTATI	13
3.3 REATI COMMESSI ALL'ESTERO	13
3.4 LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	14
4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	14
4.1. REQUISITI GENERALI	14
4.2 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO	16
4.3 PRINCIPI REGOLATORI DEL MODELLO	16
4.4. AGGIORNAMENTO, MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO	17
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	18
5.1 STRUTTURA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	18
5.2 FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	20
5.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	21
5.3.1 FLUSSI INFORMATIVI DA EFFETTUARSI AL VERIFICARSI DI PARTICOLARI EVENTI.....	21
5.3.1.1 TUTELA DEL SEGNALANTE IN BUONA FEDE	23
5.3.1.2 TUTELA DEL SEGNALATO IN MALA FEDE	25
5.3.2 FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI.....	25
5.4 FLUSSI INFORMATIVI DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	26
6. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO	27
6.1 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI	27
6.2 INFORMAZIONE ALLE CONTROPARTI ESTERNE.....	27
7. IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	28
7.1 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI.....	28
7.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	30
7.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	30
7.4 MISURE NEI CONFRONTI DELLE CONTROPARTI ESTERNE.....	31
8. LA DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ.....	32
8.1 ATTIVITÀ SVOLTA.....	32
8.2 ORGANIGRAMMA AZIENDALE.....	32
8.3 STRUTTURA DI GOVERNANCE E CONTROLLO	32
9. INTEGRAZIONE TRA IL MODELLO ORGANIZZATIVO ED IL CODICE ETICO	33
LE PARTI SPECIALI.....	34
PARTE SPECIALE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	36
1. REATI PRESUPPOSTO.....	36
2. PROCESSI A RISCHIO	40
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	40
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	40
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	40
PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI.....	41
1. REATI PRESUPPOSTO	41
2. PROCESSI A RISCHIO	44
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	44
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	44

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	44
PARTE SPECIALE C – REATI TRANSNAZIONALI	45
1. REATI PRESUPPOSTO	45
2. PROCESSI A RISCHIO	46
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	46
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	46
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	46
PARTE SPECIALE D – REATI CONTRARI ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA SUL LAVORO	47
1. REATI PRESUPPOSTO.....	47
2. PROCESSI A RISCHIO	48
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	48
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	48
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	48
PARTE SPECIALE E – REATI DI RICICLAGGIO E DI AUTORICICLAGGIO	49
1. REATI PRESUPPOSTO	49
2. PROCESSI A RISCHIO	51
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	51
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	51
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	51
PARTE SPECIALE F – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	52
1. REATI PRESUPPOSTO	52
2. PROCESSI A RISCHIO	53
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	53
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	53
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	53
PARTE SPECIALE G – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	54
1. REATI PRESUPPOSTO	54
2. PROCESSI A RISCHIO	55
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	55
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	55
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	55
PARTE SPECIALE H – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	56
1. REATI PRESUPPOSTO	56
2. PROCESSI A RISCHIO	56
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	56
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	56
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	57
PARTE SPECIALE I – REATI AMBIENTALI	58
1. REATI PRESUPPOSTO.....	58
2. PROCESSI A RISCHIO	62
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	62
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	62
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	63

PARTE SPECIALE L – REATI TRIBUTARI.....	64
1. REATI PRESUPPOSTO.....	64
2. PROCESSI A RISCHIO.....	66
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	66
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	66
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	66
PARTE SPECIALE M – REATI DI CONTRABBANDO.....	67
1. REATI PRESUPPOSTO.....	67
2. PROCESSI A RISCHIO.....	69
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	69
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	69
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	69
ALLEGATO.....	70
1. TABELLA RIEPILOGATIVA PROCESSI – REATI.....	70

PARTE GENERALE

1. PREMESSA

Il presente documento costituisce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "Modello") adottato dal Consiglio di Amministrazione di IN.CO.FIN S.r.l. (di seguito anche "IN.CO.FIN" o la "Società") al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche il "Decreto").

I destinatari del presente Modello sono tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società e quindi i componenti degli Organi Sociali e del *management*, i dipendenti nonché i soggetti esterni con i quali la stessa intrattiene rapporti di natura commerciale (*partner* commerciali, fornitori e consulenti, clienti, ecc.).

2. FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- Legge n. 409 del 23 novembre 2001, art. 6 (Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro - introduzione dell'art. 25-*bis* del D.Lgs. n. 231/2001);
- D.Lgs. n. 61 dell'11 aprile 2002, art. 3 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 - introduzione dell'art. 25-*ter* del D.Lgs. n. 231/2001);
- Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, art. 3 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 e la relativa normativa internazionale - introduzione dell'art. 25-*quater* del D.Lgs. n. 231/2001);
- Legge n. 228 dell'11 agosto 2003, art. 5 (Misure contro la tratta di persone - introduzione dell'art. 25-*quinqüies* del D.Lgs. n. 231/2001);
- Legge n. 62 del 18 aprile 2005, art. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 - introduzione dell'art. 25-*sexies* del D.Lgs. n. 231/2001);
- Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, art. 8 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - introduzione dell'art. 25-*quater. 1* del D.Lgs. n. 231/2001);
- Legge n. 38 del 6 febbraio 2006, art. 10 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet - modifica all'art. 25-*quinqüies* del D.Lgs. n. 231/2001);
- Legge n. 146 del 16 marzo 2006, art. 10 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale);
- Legge n. 123 del 3 agosto 2007, art. 9 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro - introduzione dell'art. 25-*septies* del D.Lgs. n. 231/2001);

- D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, art. 63 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), successivamente modificato dall'art. 32 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 (introduzione dell'art. 25-*octies* del D.Lgs. n. 231/2001);
- Legge n. 48 del 18 marzo 2008, art. 7 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, del 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno - introduzione dell'art. 24-*bis* del D.Lgs. n. 231/2001);
- D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Legge n. 94 del 15 luglio 2009, art. 2 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica - introduzione dell'art. 24-*ter* del D.Lgs. n. 231/2001);
- Legge n. 99 del 23 luglio 2009, art. 15 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia - modifica dell'art.-25 *bis* ed introduzione degli artt. 25-*bis.1* e 25-*novies* del D.Lgs. n. 231/2001);
- Legge n. 116 del 3 agosto 2009, art. 4 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 - art. 25-*decies* del D.Lgs. n. 231/2001);
- D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);
- Legge n. 96 del 4 giugno 2010 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2009);
- Legge n. 122 del 30 luglio 2010 (modifica degli artt. n. 49 e 58 del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007);
- Legge n. 136 del 13 agosto 2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia);
- D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 (Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni - art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231/2001);
- D.Lgs. n. 138 del 13 agosto 2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo);
- D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 (Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare);
- Legge n. 190 del 28 novembre 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione);

- D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 (Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI);
- Legge n. 62 del 17 aprile 2014 (Modifica dell'art. 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso);
- Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 (Disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero nonché il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto-riciclaggio);
- Legge n. 68 del 22 maggio 2015 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente);
- Legge n. 69 del 27 maggio 2015 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio);
- Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo);
- D.Lgs. n. 38/2017 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato);
- Legge n. 167/2017 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 – introduzione dell'art. 25-terdecies inerente i delitti di razzismo e xenofobia del D.Lgs. n. 231/2001);
- Legge n. 179/2017 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (c.d. "Legge sul *whistleblowing*");
- Legge n. 3/2019 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici) – c.d. "Legge Anticorruzione";
- Legge n. 39/2019 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014);
- L. n. 157 del 19 dicembre 2019 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili);
- D.Lgs. n. 75/2020 (Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale).

3. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

3.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. N. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito anche il “Decreto”), a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la **responsabilità in sede penale** degli enti per la commissione o tentata commissione dei reati previsti dal Decreto (“reati presupposto”) nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi.

In particolare, il Decreto disciplina la responsabilità della persona giuridica derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato previste dal Decreto, esponendola anche a rischi di natura penale, considerando in particolare che:

- a) consegue alla commissione o tentata commissione di reati;
- b) l’accertamento della responsabilità avviene nell’ambito del processo penale;
- c) prevede l’applicazione di sanzioni mutate dal sistema penale.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato ovvero tentato di realizzare materialmente il fatto illecito. L’ente potrà quindi essere dichiarato responsabile, anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata, oppure se il reato si estingue per una causa diversa dall’ammnistia.

Gli illeciti previsti dal Decreto sono rappresentati nella seguente tabella:

Fattispecie illecita	D.Lgs. n. 231/2001
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	art. 24
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	art. 24-bis
Delitti di criminalità organizzata	art. 24-ter
Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	art. 25
Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art. 25-bis
Delitti contro l’industria e il commercio	art. 25-bis.1
Reati societari e corruzione fra privati ¹	art. 25-ter
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico	art. 25-quater
Reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	art. 25-quater.1
Delitti contro la persona individuale ²	art. 25-quinquies

¹ Inclusa la fattispecie illecita di istigazione alla corruzione tra privati, recentemente introdotta dal D.Lgs. n. 38/2017 “*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*”.

² Inclusa la fattispecie illecita di c.d. “caporalato”, recentemente introdotta dalla L. 199/2016 “*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*”.

Fattispecie illecita	D.Lgs. n. 231/2001
Reati e illeciti amministrativi di abuso del mercato ³	art. 25-sexies
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	art. 25-septies
Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché reato di autoriciclaggio	art. 25-octies
Delitti in violazione del diritto di autore	art. 25-novies
Reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 25-decies
Reati ambientali	art. 25-undecies
Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 25-duodecies
Reati di razzismo e xenofobia	art. 25-terdecies
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Art. 25-quaterdecies
Reati tributari	Art. 25-quinquiesdecies
Reati di contrabbando	Art. 25-sexdecies
Reati transnazionali	Si veda Nota ⁴
Qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini	Si veda Nota ⁵

I **presupposti** perché un ente possa incorrere in tale responsabilità sono:

- a) che un soggetto che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione all'interno della sua struttura (soggetto in *posizione apicale*), ovvero, un soggetto sottoposto alla direzione e alla vigilanza di un apicale (soggetto in *posizione sub-apicale*) abbia commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- b) che il reato sia stato commesso **nell'interesse o a vantaggio dell'ente**;
- c) che il reato commesso dalle persone fisiche costituisca espressione della politica aziendale, ovvero, derivi da una "colpa di organizzazione".

Si evidenzia che la responsabilità dell'ente sorge soltanto in occasione della realizzazione o tentata commissione di determinati tipi di illeciti da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio dello stesso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse ovvero nel vantaggio dell'ente.

³ Includere le fattispecie in materia di abusi di mercato di cui all'art. 187-*quinquies* TUF, come modificato dal D.lgs. n. 107/2018, in relazione alla violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

⁴ Non inseriti nel *corpus* del Decreto *de quo*, sono espressamente richiamati dalla Legge n. 146 del 16 marzo 2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001".

⁵ Non inseriti nel *corpus* del Decreto *de quo*, sono espressamente richiamati dalla Legge n. 9 del 14 gennaio 2013, art. 12, "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini".

Nel caso di commissione o di tentata commissione dei reati presupposto, sono pertanto previste le seguenti **misure sanzionatorie irrogabili all'ente** e commisurate alla gravità dell'illecito commesso:

- sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di 1.549.000 Euro, fatto salvo quanto disposto, in materia di *market abuse*, dall'art. 25-sexies, comma 2, e più in generale, dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 231/2001 (reiterazione, pluralità di illeciti);
- sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare) per un periodo compreso tra tre mesi e due anni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 16 del Decreto "Sanzioni interdittive applicate in via definitiva" e fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 5:
 - interdizione dall'esercizio delle attività;
 - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- confisca dell'oggetto del reato (sequestro conservativo, in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (nel caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Gli articoli 6 e 7 del citato Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità, prevedono, tuttavia, una forma specifica di **esonero** da detta responsabilità; in particolare, nel caso di **illeciti commessi o tentati da soggetti in posizione apicale** (art. 6 del Decreto), l'ente è esente da responsabilità se dimostra che:

- a) l'organo dirigente ha **adottato** ed efficacemente **attuato**, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato a un **organismo dell'ente** dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (**Organismo di Vigilanza** o "OdV");
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo **fraudolentemente i modelli** di organizzazione, gestione e controllo;
- d) non vi sia stata **omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'Organismo di Vigilanza di cui alla precedente lettera b).

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le **attività** nel cui ambito **possono essere commessi reati**;
- b) prevedere **specifici protocolli** diretti a **programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni** dell'ente **in relazione ai reati da prevenire**;
- c) individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati**;

- d) prevedere **obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare** sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un **sistema disciplinare idoneo** a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Nel caso di **illeciti commessi da soggetti in posizione sub-apicale** (art. 7 del Decreto), l'ente è esente da responsabilità se i soggetti apicali hanno correttamente adempiuto ai propri obblighi di direzione e di vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza se l'ente, prima della commissione dell'illecito, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire la commissione di illeciti della specie di quello verificatosi.

È opportuno precisare che la legge prevede l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo in termini facoltativi e non obbligatori. **La mancata adozione** non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma **espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti**. Pertanto, nonostante l'adozione del modello da parte dell'azienda risulti essere facoltativa, di fatto essa diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità di compimento del reato.

Infine, soprattutto in termini probatori l'esenzione può essere avvalorata anche attraverso la produzione della documentazione delle fasi volte alla definizione e formalizzazione del modello.

3.2 DELITTI TENTATI

Nei casi di delitti tentati⁶, indicati nel Capo I del D.Lgs. n. 231/2001 (artt. da 24 a 25-*sexiesdecies*), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre l'ente non risponde quando impedisce volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D.Lgs. n. 231/2001).

3.3 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo quanto espressamente previsto dall'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere sul territorio dello Stato italiano per i reati ivi contemplati commessi all'estero. I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per i reati commessi all'estero sono:

- i. il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001;
- ii. l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- iii. l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. Il rinvio agli artt. da 7 a 10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. da 7 a 10 c.p. - l'ente potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad *hoc*;
- iv. sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

⁶ Secondo l'art. 56, comma 1 c.p. risponde di delitto tentato: "*Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto (...) se l'azione non si compie o l'evento non si verifica*".

3.4 LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

L'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2001 stabilisce che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2 del Decreto, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

Nella predisposizione del presente documento, IN.CO.FIN ha fatto riferimento, in particolare, alle *"Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231"* aggiornate da Confindustria a marzo 2014 e approvate dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014. I punti fondamentali che tali Linee Guida, aventi carattere generale, individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così sintetizzati:

- identificazione dei rischi reato legati allo svolgimento dell'attività aziendale;
- identificazione di un Organismo di Vigilanza, nonché dei relativi requisiti, compiti, poteri e obblighi di informazione;
- predisposizione di un sistema di controllo interno ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati, tra cui meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni (adozione di appositi protocolli/procedure).

Con specifico riferimento al delitto di autoriciclaggio, introdotto nel catalogo dei reati presupposto dall'art. 648-ter.1 c.p., si segnala che Confindustria, attraverso la Circolare n. 19867 del 12 giugno 2015, ha fornito dei suggerimenti per l'adeguamento dei Modelli Organizzativi, esprimendo al riguardo delle perplessità in merito ad un'eventuale applicazione oltremodo estensiva della norma. In particolare, rispetto al quesito, fortemente dibattuto, relativo a quali tipologie di reati poter considerare reati base del reato presupposto, Confindustria si è espressa sostenendo che potrebbero considerarsi delitti fonte esclusivamente i reati già presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Ipotizzare che tutti i reati previsti nel nostro ordinamento possano essere ritenuti reati base dell'autoriciclaggio, vorrebbe dire sovraccaricare il sistema preventivo definito e implementato dall'ente, vanificandone l'efficacia e rendendo di conseguenza pressoché irrealizzabile un adeguato intervento di aggiornamento del Modello.

Riguardo tale posizione, si rinvia a quanto ulteriormente indicato nella successiva Parte Speciale "E" del presente Modello, dedicata ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio.

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

4.1. REQUISITI GENERALI

L'obiettivo di IN.CO.FIN è quello di definire e di implementare un proprio efficace **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** al fine di garantire condizioni di **correttezza e trasparenza** nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, nonché di beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità prevista dal Decreto (artt. 6 e 7) nel caso di commissione ovvero di tentata commissione di illeciti a vantaggio della Società.

Lo **scopo** del Modello di IN.CO.FIN, integrato dal Codice Etico, è la predisposizione di un **sistema strutturato e organico di procedure ed attività di controllo** finalizzate alla riduzione del rischio che siano commessi o tentati degli illeciti, da parte dei soggetti legati a vario titolo alla Società.

Il Modello adottato dalla Società risponde alle seguenti esigenze:

1. individuare le **attività** nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
2. prevedere **specifiche procedure** (o protocolli) dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società;
3. individuare modalità di **gestione delle risorse finanziarie** idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a monitorare il funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un **sistema disciplinare** interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello di IN.CO.FIN prevede:

- a) un **canale idoneo a consentire** ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 231/2001 ("**soggetti in c.d. posizione apicale**" e "**soggetti in c.d. posizione sub-apicale**") di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, **segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto stesso e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte**; tale canale garantisce la **riservatezza dell'identità del segnalante** nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) un **canale di segnalazione alternativo** al precedente e **idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante**;
- c) il **divieto di atti di ritorsione o discriminatori**, diretti o indiretti, **nei confronti del segnalante** per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) **nel sistema disciplinare** adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), **sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate**.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, innanzitutto, a determinare una piena consapevolezza tra i dipendenti, gli Organi Sociali, i clienti, i fornitori e i collaboratori esterni che:

- a) l'**ipotesi di commettere qualsiasi illecito è fortemente condannata da IN.CO.FIN** anche quando apparentemente quest'ultima potrebbe trarne un vantaggio;
- b) l'adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni di legge e alla normativa interna aziendale espone al rischio di **conseguenze penalmente rilevanti non solo gli autori dell'illecito, ma anche IN.CO.FIN**;
- c) IN.CO.FIN intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso una **costante attività di verifica** affidata all'Organismo di Vigilanza e la comminazione di **sanzioni disciplinari o contrattuali** nel caso di violazione delle prescrizioni contenute nel

presente Modello (principi generali di comportamento, presidi operativi, normativa interna aziendale) e nel Codice Etico.

4.2 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

La predisposizione del Modello è subordinata ad un preventivo processo di *risk assessment* che si è articolato nelle seguenti attività:

- identificazione dei potenziali rischi di commissione o di tentata commissione degli illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 nell'ambito dei processi gestiti dalla Società ("**rischio inerente**");
- individuazione dei **presidi** adottati dalla Società idonei a prevenire la commissione di illeciti;
- valutazione del "**rischio residuo**" (determinato come rischiosità inerente al netto dei presidi esistenti);
- eventuale **individuazione di interventi organizzativi** volti ad allineare, attraverso il rafforzamento dei presidi esistenti, il livello di rischiosità residua al livello di esposizione al rischio ritenuto accettabile dal *management* della Società (*risk tolerance*), anche in funzione della ferma volontà di IN.CO.FIN di rispettare appieno i dettami del Decreto.

Il *risk assessment* è un processo iterativo: al fine di aggiornare tempestivamente il Modello esso dovrà essere ripetuto ogni qual volta interverranno modifiche normative ovvero modifiche dell'attività svolta dalla Società, in grado di incidere sul livello di esposizione della stessa al potenziale rischio di commissione di illeciti.

4.3 PRINCIPI REGOLATORI DEL MODELLO

Per la predisposizione e implementazione del proprio Modello, IN.CO.FIN ha definito:

- **regole comportamentali** idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- una chiara e formalizzata **assegnazione di poteri e di responsabilità e livelli autorizzativi**, coerenti con le mansioni attribuite;
- **documentazione normativa** per le singole attività aziendali.

In particolare, il **sistema delle deleghe e dei poteri di firma** prevede che:

- le **deleghe e i poteri di firma** conferiti siano **coerenti con la posizione organizzativa** ed aggiornati in conseguenza di eventuali variazioni della stessa;
- i **poteri** specificati nel sistema in oggetto siano **allineati e coerenti con gli obiettivi della Società**;
- siano assegnate **autonomia decisionale e di spesa adeguate alla funzione** e ai compiti conferiti;
- in ogni delega siano **specificati i poteri del delegato** e il soggetto cui il delegato riporta.

La **normativa aziendale interna** prevede che:

- vengano definite e regolamentate le **modalità e, ove possibile, le tempistiche** di svolgimento delle attività aziendali identificate a rischio di commissione di reati;

- sia garantita, ove possibile, l'**oggettività dei processi decisionali**;
- siano definite le attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli della Società dei principi generali e delle procedure specifiche, al fine di minimizzare la manifestazione dei reati previsti dalle disposizioni normative;
- sia garantita la **separazione delle funzioni**, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di una operazione deve essere sotto la responsabilità diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione. Tale principio deve temperare l'obiettivo di efficiente gestione dell'attività aziendale;
- sia garantita la **tracciabilità delle operazioni** (sia legate alle attività operative che a quelle di controllo), volta ad assicurare che ogni operazione, transazione e/o azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua;
- sia predisposto un efficace **sistema dei controlli interni** a più livelli, che assicuri un'adeguata e tempestiva attività di monitoraggio sulla completezza, veridicità, correttezza e accuratezza delle informazioni e dei dati circolarizzati all'interno della Società e all'esterno di essa, nonché la riservatezza nella trasmissione degli stessi.

4.4. AGGIORNAMENTO, MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO

La presente versione del Modello è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di IN.CO.FIN in data 25/05/2021.

Il Modello è aggiornato in occasione di variazioni a carattere gestionale / organizzativo / normativo intervenute internamente alla Società e/o di aggiornamenti normativi apportati dal Legislatore al catalogo dei reati-presupposto.

Eventuali modifiche ed integrazioni, a carattere sostanziale, del Modello sono rimesse all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di IN.CO.FIN S.r.l.

La Società si impegna a una tempestiva diffusione di tutti gli aggiornamenti del Codice Etico e del presente Modello tra i rispettivi destinatari. Provvede, inoltre, all'organizzazione delle necessarie sessioni interne di *training* dedicate ai temi in analisi.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 STRUTTURA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In base a quanto previsto dal Decreto, l'organo di controllo deve essere interno alla Società (art. 6 comma 1, lettera b) e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di verifica; all'Organismo di Vigilanza (anche "OdV") è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

A seguito della scadenza del mandato dei precedenti membri dell'Organismo di Vigilanza in data 27 marzo 2019 IN.CO.FIN ha provveduto a nominare quali componenti:

Ruolo nell'Organismo di Vigilanza	Nome e Cognome
Presidente	Avv. Benedetta Cella
Membro	Dott. Roberto Scibetta
Membro	Geom. Luca Mutti

L'Organismo di Vigilanza ha una durata triennale. Tale Organo, il cui mandato può essere rinnovato, rimane in funzione in ogni caso fino alla nomina dei successori.

La modifica della composizione dell'Organismo di Vigilanza e la revoca del suo incarico sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno due volte all'anno; è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti tra i quali dovrà essere necessariamente presente il Presidente.

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale la determinazione assunta dal Presidente.

I membri dell'OdV pongono in essere, anche in via disgiunta, le azioni necessarie per l'attuazione delle decisioni assunte collegialmente.

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono partecipare alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

In caso di partecipazione tramite collegamenti in audio e/o video conferenza è onere del Presidente dell'Organismo verificare che i partecipanti collegati da remoto possano essere identificati da tutti gli intervenuti e che sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Deve, inoltre, essere consentito effettuare tramite e-mail un eventuale scambio di documentazione necessaria per la trattazione degli argomenti in discussione.

L'Organismo di Vigilanza deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- **indipendenza ed autonomia** dai vertici operativi della Società, al fine di garantire l'imparzialità e la possibilità di operare anche quando esso sia chiamato a vigilare sull'applicazione del Modello da parte del vertice. Al fine di rispettare i requisiti di autonomia e indipendenza è auspicata la presenza tra i componenti dell'OdV di membri di provenienza esterna. In generale, non è identificabile come membro esterno chi:

- direttamente o indirettamente controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole;
 - è, o è stato nei tre esercizi precedenti, un esponente di rilievo della Società⁷, di altre società del Gruppo ovvero di una società che la controlla o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole;
 - direttamente o indirettamente, ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Società, o con società del medesimo Gruppo ovvero con un soggetto che controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole;
 - è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente al *network* della società incaricata delle attività di revisione.
- **professionalità**, per garantirne le capacità di azione in un contesto che richiede spiccate doti di valutazione, di gestione dei rischi ed analisi delle procedure, nonché competenze in ambito di organizzazione aziendale, di amministrazione, di finanza e di diritto; si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività di controllo, ma anche consulenziale.
 - **continuità di azione**, volta a garantire la costante ed efficace attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello.

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a garantire la riservatezza sulle informazioni di cui vengono in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che agli stessi possono pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello. Essi non possono rivelare a terzi o fare uso improprio delle informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza. Ogni informazione in possesso dei componenti dell'OdV deve essere gestita in conformità con la legge vigente in materia di trattamento dei dati.

In conformità ai principi stabiliti dal Decreto non è consentito affidare in *outsourcing* le attività di controllo interno. È possibile solo affidare all'esterno (a soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) compiti di natura tecnica, ovvero l'esecuzione di attività di verifica a supporto dell'azione dell'Organismo di Vigilanza, cui permane in via esclusiva la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello.

L'Organismo di Vigilanza, per garantire l'efficace esercizio della sua funzione e la continuità della sua azione, deve essere titolare di una propria autonoma disponibilità di spesa, rapportata ad ipotesi di interventi straordinari, urgenti e riservati.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione di IN.CO.FIN provvede a dotare l'OdV di un fondo adeguato - da impiegare esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni - attraverso l'assegnazione di un *budget* riservato, argomentando eventuali differenze, in termini di risorse finanziarie concesse, rispetto alle richieste avanzate dall'OdV.

L'eventuale utilizzo del *budget* di spesa deve essere oggetto di un'apposita informativa periodica al Consiglio di Amministrazione della Società.

⁷ Si considerano esponenti di rilievo: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori con compiti esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche.

5.2 FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'OdV sono assegnati i seguenti compiti:

- a) **vigilare sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello;**
- b) **promuovere** la conoscenza e la puntuale attuazione dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, individuando con il supporto delle Funzioni aziendali competenti gli **interventi formativi e di comunicazione** più opportuni;
- c) **vigilare sull'osservanza del Modello** da parte degli organi sociali, del *management*, di tutti i dipendenti, nonché delle controparti commerciali esterne alla Società:
 1. programmando le attività di verifica;
 2. effettuando controlli (pianificati e non pianificati) sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio e procedendo alla loro formalizzazione (verifica dell'aggiornamento e del rispetto della normativa aziendale interna, del sistema di deleghe e poteri di firma in termini di coerenza tra le responsabilità e i poteri conferiti e le attività espletate, della conoscenza del Modello, etc.);
 3. ricevendo, esaminando, valutando e gestendo eventuali segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di violazioni del Modello;
 4. effettuando, qualora lo ritenga opportuno, incontri con gli organi sociali, finalizzati a confrontarsi, verificare e relazionare in merito alle attività di *compliance* della Società al Decreto;
- d) **esaminare, valutare e gestire eventuali segnalazioni di violazioni** ritenute rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, pervenute alla sua attenzione;
- e) **individuare e proporre le migliori azioni** da intraprendere in caso di riscontro di **anomalie ex D.Lgs. n. 231/2001;**
- f) **promuovere l'attivazione di provvedimenti disciplinari** in caso di violazioni accertate del Modello;
- g) **curare l'aggiornamento del Modello:**
 1. valutando le modifiche organizzative/gestionali e gli adeguamenti legislativi delle norme cogenti, in termini di loro impatto sul Modello;
 2. predisponendo misure idonee al fine di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio;
 3. valutando con la collaborazione delle Funzioni competenti, le iniziative propedeutiche all'aggiornamento del Modello;
 4. proponendo al CdA, le modifiche al Modello, rese necessarie da significative violazioni delle prescrizioni, da mutamenti dell'organizzazione, da interventi legislativi che ne richiedano l'adeguamento o dall'effettiva / tentata commissione di reati;
- h) **garantire un flusso di informazioni verso i vertici della Società (CdA)**, tramite la redazione e la distribuzione di apposita reportistica periodica;
- i) **predisporre un efficace ed efficiente sistema di comunicazione interna** al fine di ottenere il riporto di informazioni rilevanti ai sensi del Decreto (ad es.: flussi informativi a

carattere periodico ovvero al verificarsi di determinati eventi, trasmessi a cura delle Funzioni aziendali, segnalazione di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello).

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo è attribuita la **facoltà** di:

- **accedere senza restrizioni e senza obbligo di preavviso a tutte le informazioni aziendali** che lo stesso reputi rilevanti per la sua attività;
- **ricorrere a professionisti esterni** (soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) per compiti di natura tecnica, ovvero per l'esecuzione di attività di verifica a supporto dell'azione dell'OdV, a cui fa capo in via esclusiva la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello;
- **richiedere che qualsiasi Funzione aziendale fornisca tempestivamente le informazioni**, i dati e/o le notizie idonee ad individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali, rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nonché a verificare l'effettiva attuazione del Modello da parte delle strutture organizzative aziendali.

5.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Per avere la massima efficienza operativa, all'OdV deve essere garantito l'accesso senza restrizioni e senza obbligo di preavviso a tutte le informazioni aziendali che lo stesso reputi rilevanti per la sua attività.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) e comma 2-bis, lettera a) del Decreto, viene istituito l'**obbligo di informazione verso l'OdV** affinché tale organo possa vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza sono raggruppabili nelle due seguenti categorie:

- **flussi informativi** da effettuarsi al verificarsi di **particolari eventi**;
- **flussi informativi periodici**.

Nei sottoparagrafi seguenti si illustrano, nello specifico, le due suddette tipologie di flussi informativi.

5.3.1 FLUSSI INFORMATIVI DA EFFETTUARSI AL VERIFICARSI DI PARTICOLARI EVENTI

È fatto obbligo di presentare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza:

- **segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello**, di cui il mittente sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni lavorative svolte;
- **segnalazioni di eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria**, dai quali emerga lo svolgimento di indagini per illeciti ai sensi del Decreto in cui possa essere coinvolta la Società;
- **adeguata informativa in merito ad eventuali richieste di assistenza legale** inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;

- **adeguata informativa in merito ad eventuali procedimenti disciplinari** a carico dei dipendenti con indicazione delle correlate sanzioni comminate ovvero ai **provvedimenti di archiviazione** di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- **eventuali report** predisposti dai Responsabili delle Funzioni aziendali nell'ambito dello svolgimento delle attività affidate, dalle quali siano emersi **fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità** rispetto ai dettami del D.Lgs. n. 231/2001;
- **adeguata informativa in merito all'avvio e alla conclusione di eventuali ispezioni condotte da Enti Pubblici presso le sedi della Società e**, non appena disponibile, **relativo verbale ispettivo contenente gli esiti dell'indagine**;
- **adeguata informativa in merito ad eventuali modifiche intervenute nell'ambito dell'assetto organizzativo-gestionale della Società**, delle **attività dalla stessa svolte**, del **sistema di deleghe e poteri di firma** adottato, nonché della **normativa aziendale interna**.

In relazione alle eventuali segnalazioni di violazioni, sopra menzionate, valgono le seguenti **prescrizioni di carattere generale**:

- l'OdV **indaga e valuta le segnalazioni** eventualmente ricevute, provvedendo a promuovere, qualora ritenuto necessario, l'attivazione di adeguati **provvedimenti** coerentemente con quanto stabilito dal sistema sanzionatorio adottato dalla Società in materia di D.Lgs. n. 231/2001;
- i **segnalanti in buona fede** sono **garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione** ed in ogni caso è **assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante**, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

I flussi informativi devono essere trasmessi direttamente all'OdV, all'**indirizzo di posta elettronica dedicato e allo stesso riservato**:

odv@incofin.it;

In caso di segnalazione di violazioni, è possibile ricorrere alternativamente al seguente canale comunicativo:

casella postale:

**Alla cortese attenzione dell'Organismo di Vigilanza di IN.CO.FIN S.r.l.
c/o IN.CO.FIN S.r.l., Via Gabba Fratelli 1, 20121, Milano.**

La Società prescrive a chiunque non sia componente dell'OdV il divieto di aprire la posta fisica indirizzata a tale organo e il contestuale obbligo di informare tempestivamente lo stesso affinché fornisca puntuali indicazioni strumentali all'inoltro al medesimo della corrispondenza pervenuta (recapito di destinazione e modalità di trasmissione), ciò al fine di garantire appieno il rispetto del principio di riservatezza delle informazioni.

In tema di flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di **particolari eventi**, valgono le seguenti **prescrizioni di carattere generale**:

- chiunque desideri segnalare una violazione ex D.Lgs. n. 231/2001 - accertata o presunta che sia - deve darne **diretta comunicazione all'Organismo di Vigilanza**;
- le **segnalazioni di condotte illecite ovvero di violazioni del Modello** sono **adeguatamente gestite**. Gli **aspetti segnalati costituiscono oggetto di un'apposita attività di indagine e approfondimento a cura dell'OdV**; nella gestione delle segnalazioni è rispettato, tra gli altri, il **principio di tutela del segnalante e del segnalato**;
- i **segnalanti in buona fede** sono **garantiti contro qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione** ed in ogni caso sarà **assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede**;
- qualora sia ritenuto necessario ad esito dell'attività d'indagine conseguente la ricezione di una segnalazione di violazione, l'OdV può decidere di **promuovere l'attivazione di adeguati provvedimenti disciplinari a carico del responsabile della violazione**, ciò **coerentemente con quanto stabilito dal sistema sanzionatorio adottato dalla Società in materia di D.Lgs. n. 231/2001**, così come formalizzato al capitolo 7 del presente Modello.

Successivamente alla ricezione della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza provvede ad effettuare le **necessarie verifiche**. In caso di **infondatezza** della segnalazione procede con l'**archiviazione** del fascicolo prodotto, comunicando al segnalante l'esito motivato e la conclusione del procedimento. Qualora invece sia accertata la responsabilità del soggetto segnalato, ne viene data **tempestiva comunicazione, oltre che al segnalante e al segnalato, anche ai referenti aziendali deputati ad assumere le più opportune iniziative ovvero all'Autorità Giudiziaria competente**.

Nel caso in cui la violazione riguardi il **personale dipendente o soggetti terzi** (fornitori, consulenti, etc.), la decisione in merito ai provvedimenti da adottare spetta all'**Amministratore Delegato**.

Qualora la violazione riguardi invece un **componente del Consiglio di Amministrazione**, la decisione sull'azione da intraprendere spetta agli **altri componenti del medesimo**.

5.3.1.1 TUTELA DEL SEGNALANTE IN BUONA FEDE

Nella gestione delle segnalazioni pervenute è garantita la **riservatezza dei dati personali del segnalante**, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'Autorità Giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione. **L'identità del segnalante non può essere rilevata**, fatto salvo quanto previsto dall'art. 329 del codice di procedura penale (obbligo del segreto) nell'ambito del procedimento penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. In caso di procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa

dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile ("Risarcimento per fatto illecito"), la presentazione di una segnalazione della tipologia in oggetto non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

In particolare, il **perseguimento, da parte del soggetto segnalante, dell'interesse all'integrità della Società**, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce **giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio** (art. 326 c.p.), del segreto professionale (art. 622 c.p.), del segreto scientifico e industriale (art. 623 c.p.) nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore da parte del prestatore di lavoro (art. 2105 c.c.).

La giusta causa non opera ove l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con la Società o la persona fisica interessata.

Costituisce violazione dell'obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine. In tali casi sussiste la fattispecie di reato a tutela del segreto non trovando applicazione la giusta causa.

Nei confronti del segnalante in buona fede è **vietato qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio**, diretto o indiretto, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Il segnalante in buona fede non può essere in alcun modo soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve darne immediata e circostanziata notizia all'OdV il quale - valutata la sussistenza degli elementi addotti - coordinerà l'attuazione dei più opportuni provvedimenti (tra cui la segnalazione agli organi aziendali competenti).

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione può, altresì, informare della presunta discriminazione l'organizzazione sindacale alla quale aderisce o altra organizzazione sindacale rappresentativa presente in Azienda.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'**Ispettorato nazionale del lavoro**, per i provvedimenti di propria competenza, sia dal segnalante sia dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il **licenziamento ritorsivo o discriminatorio** del soggetto segnalante è **nullo**. Sono, altresì, **nulli il mutamento di mansioni** ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché **qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria** adottata nei confronti del segnalante. È **onere del datore di lavoro**, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, **dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa**.

La **violazione degli obblighi di tutela del segnalante**, come sopra descritti, è **fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge**.

In particolare, il **sistema disciplinare adottato da IN.CO.FIN ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 231/2001** e descritto nel Capitolo n. 7 "*Il Sistema Disciplinare*" (cui si rinvia) del presente documento, è **integrato** dalle seguenti **sanzioni** la cui applicazione è prevista **in caso di violazioni della tutela del segnalante**, introdotte ai sensi dell'art. 6, comma 2 *bis*, lettera d).

Qualora nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'OdV venga accertata l'**indebita diffusione dell'identità del segnalante**, al soggetto responsabile della violazione verrà applicata una **sanzione pecuniaria di importo pari a Euro 10.000 (diecimila)** ("sanzioni convenzionali").

Qualora nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'OdV venga accertata l'**adozione di misure discriminatorie** nei confronti del segnalante, al soggetto responsabile della violazione verranno applicate le seguenti sanzioni ("sanzioni convenzionali") in misura proporzionale all'infrazione commessa:

- **Sanzione pecuniaria di importo pari a Euro 10.000 (diecimila);**
- **Risoluzione del rapporto di lavoro**, nei casi più gravi.

5.3.1.2 TUTELA DEL SEGnalATO IN MALA FEDE

Si evidenzia che le **segnalazioni manifestamente opportunistiche**, vale a dire effettuate **con dolo o colpa grave** al solo scopo di danneggiare o recare pregiudizio al segnalato o a soggetti a lui collegati, così come ogni altra forma di abuso e di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto giuridico in oggetto, costituiscono **fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti**.

Qualora, infatti, ad esito dei debiti approfondimenti la **segnalazione** inviata si riveli **infondata ed intenzionalmente calunniosa o diffamatoria**, la Società provvede ad applicare il **provvedimento disciplinare** più opportuno **tra quelli previsti dal sistema disciplinare descritto nel presente documento al Capitolo n. 7 "*Il Sistema Disciplinare*"**, cui si rinvia, adottato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 231/2001, in conformità con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 "Sanzioni Disciplinari" della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori) e da eventuali normative speciali applicabili.

5.3.2 FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie attività di controllo anche mediante l'analisi di **flussi informativi periodici** pervenuti dai Responsabili delle Funzioni aziendali competenti. Tali flussi, ritenuti rilevanti in tema di *compliance* della Società al Decreto, sono riepilogati nella sezione finale delle singole Parti Speciali del presente documento.

I flussi informativi periodici devono essere trasmessi direttamente all'OdV, all'**indirizzo di posta elettronica dedicato e allo stesso riservato**:

odv@incofin.it;

Si precisa che, in caso di necessità, è possibile comunque ricorrere al seguente canale di comunicazione alternativo:

casella postale:

Alla cortese attenzione dell'Organismo di Vigilanza di IN.CO.FIN S.r.l.

c/o IN.CO.FIN S.r.l., Via Gabba Fratelli 1, 20121, Milano.

5.4 FLUSSI INFORMATIVI DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza, l'OdV riporta direttamente al CdA:

- mediante relazione scritta, circa lo stato di attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante l'anno ed agli interventi opportuni per l'implementazione del Modello;
- trasmettendo il piano annuale delle verifiche predisposto per l'anno in corso (*Audit Plan*).

L'OdV potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni relative all'efficacia ed all'efficienza del Modello; potrà altresì in ogni momento chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione qualora ritenga opportuno un esame o un intervento del suddetto organo circa l'adeguatezza del Modello.

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (elettronico o cartaceo) per un periodo di dieci anni.

6. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Ai fini di una piena *compliance* al D.Lgs. n. 231/2001, è obiettivo di IN.CO.FIN assicurare la più adeguata diffusione delle regole di comportamento e di condotta contenute nel Modello, sia tra le risorse già presenti in azienda sia tra quelle da inserire.

L'attività di informazione e formazione in tale ambito è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza della Società.

A tutti i dipendenti è resa disponibile una copia del Codice Etico e del Modello. In fase di assunzione del personale viene raccolto l'impegno formale del singolo dipendente a rispettare i contenuti dei suddetti documenti preventivamente resi disponibili.

I dipendenti sono tempestivamente resi edotti di ogni eventuale aggiornamento apportato al Codice Etico e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Al personale interno alla Società è periodicamente erogata, inoltre, specifica attività formativa in materia di D.Lgs. n. 231/2001. L'attività di *training* è assicurata, in particolare, a seguito di modifiche intervenute nei documenti in oggetto (Modello e Codice Etico).

6.2 INFORMAZIONE ALLE CONTROPARTI ESTERNE

Le controparti esterne (clienti, fornitori, ecc.) devono essere informate in merito ai presidi adottati da IN.CO.FIN per la prevenzione dei rischi-reato ex D.Lgs. n. 231/2001.

A tal fine, la Società provvede a diffondere tra le controparti il Codice Etico e un estratto del Modello (contenente le sezioni di competenza) attraverso la distribuzione *one-to-one* degli stessi documenti e/o la loro pubblicazione sul sito *web* aziendale.

Resta a discrezione del vertice aziendale l'eventuale previsione di clausole contrattuali attraverso la cui sottoscrizione le controparti commerciali si impegnano al rispetto delle prescrizioni contenute nei documenti resi disponibili.

7. IL SISTEMA DISCIPLINARE

La definizione di un **sistema di sanzioni** (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di condotta imposte dal Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantirne l'effettività. La definizione di un sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) e comma 2 *bis*, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esenzione rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto. Infatti, le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano determinare l'illecito e che l'Autorità Giudiziaria intenda perseguire tale illecito.

Nella definizione del sistema sanzionatorio, è necessario tenere conto dei seguenti fattori:

- il sistema deve operare in base al **principio della gradualità**, comminando sanzioni proporzionate alla carica ricoperta dal responsabile dell'infrazione, all'infrazione stessa e all'impatto che questa comporta in termini di esposizione al rischio della Società;
- il sistema non può prescindere dal **rispetto della legislazione vigente**, in particolare dall'art. 2106 del Codice Civile (Sanzioni disciplinari).

In caso di violazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza accerta le responsabilità del dipendente interessato. Qualora dall'attività di indagine sia confermata la responsabilità del dipendente nell'ambito della commissione della violazione, l'Amministratore Delegato, previa approvazione, qualora necessario, degli ulteriori referenti aziendali autorizzati (componenti del Consiglio di Amministrazione), procede con l'irrogazione delle sanzioni disciplinari identificate nel rispetto del principio di gradualità.

7.1 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

La violazione da parte dei dipendenti delle prescrizioni di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare ad opera di questi stessi soggetti.

In conformità con quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, la Società ha introdotto un sistema disciplinare, di seguito illustrato, idoneo a sanzionare il mancato rispetto da parte dei dipendenti delle misure indicate nel Modello, nel rispetto della normativa vigente di riferimento:

- 1) **biasimo inflitto verbalmente** per le mancanze lievi;
- 2) **biasimo inflitto per iscritto** nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- 3) **multa** in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- 4) **sospensione dalla retribuzione** e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- 5) **licenziamento** disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

In particolare, incorre nel provvedimento del "**biasimo inflitto verbalmente**" il dipendente che:

- violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli previsti dalle procedure, etc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalle società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo".

Incorre nel provvedimento del "**biasimo inflitto per iscritto**" il dipendente che:

- violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza delle società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo".

Incorre nel provvedimento della "**multa**" il dipendente che:

- esegue con negligenza le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni delle società o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalle società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo" di cui al punto 1) del Codice Disciplinare.

Incorre nel provvedimento della "**sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni**" il dipendente che:

- nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di IN.CO.FIN, arrechi danno alle società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei beni delle società, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni delle società o il compimento di atti contrari ai sui interessi parimenti derivanti dalla "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalle società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo".

Incorre nel provvedimento del "**licenziamento disciplinare**" il dipendente che:

- adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico delle società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la società.

In caso di violazione del Modello si avvia una procedura di accertamento delle responsabilità del dipendente interessato. Qualora dall'attività di accertamento emerga un'effettiva violazione dovuta alla responsabilità del dipendente, si procede all'irrogazione delle sanzioni disciplinari identificate,

nel rispetto del principio di gradualità. In ogni caso, gli esiti della procedura di accertamento sono tempestivamente comunicati all'OdV.

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, tra cui:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo – salvo che per il richiamo verbale – che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);
- l'obbligo di motivare al dipendente e di comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui le società possono ragionevolmente ritenersi esposte – ai sensi e per gli effetti del Decreto – a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e sentito il vertice aziendale.

7.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione, da parte di dirigenti di IN.CO.FIN

delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività connesse alle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente di riferimento per i dirigenti dipendenti di aziende del Commercio, Turismo e dei Servizi.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto – a seguito della condotta censurata.

7.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri di un Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di Amministrazione affinché assumano gli opportuni provvedimenti ai sensi delle leggi vigenti.

Le sanzioni nei confronti degli Amministratori devono essere parametrare alla gravità dell'infrazione commessa: a titolo meramente esemplificativo, potrà essere deliberato un provvedimento formale di biasimo, la revoca (totale o parziale) delle deleghe operative eventualmente conferite; fino alla convocazione dell'Assemblea degli azionisti per proporre la revoca dell'Amministratore ai sensi dell'art. 2383, co. 3, c.c. ("Nomina e revoca degli Amministratori") e l'eventuale azione di responsabilità.

7.4 MISURE NEI CONFRONTI DELLE CONTROPARTI ESTERNE

Ogni violazione da parte delle controparti commerciali delle prescrizioni al cui rispetto le stesse sono tenute, è sanzionata secondo quanto eventualmente previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti o nelle lettere di incarico, e può determinare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ovvero l'esercizio della facoltà di recesso anche senza preavviso dal rapporto stesso. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento censurabile derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

8. LA DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ**8.1 ATTIVITÀ SVOLTA**

OMISSIS

8.2 ORGANIGRAMMA AZIENDALE

OMISSIS

8.3 STRUTTURA DI GOVERNANCE E CONTROLLO

OMISSIS

9. INTEGRAZIONE TRA IL MODELLO ORGANIZZATIVO ED IL CODICE ETICO

Nonostante il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, presenti una portata diversa rispetto a quella propria del Codice Etico, le prescrizioni contenute nei due documenti sono tra loro integrate.

Sotto tale profilo, infatti:

- il **Codice Etico** rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere valori e principi di “deontologia aziendale” che riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte dei principali portatori di interesse o *stakeholder* (amministratori, azionisti, clienti, collaboratori esterni, dipendenti, fornitori, banche, ecc.);
- il **Modello** risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio o nell’interesse della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base a disposizioni del Decreto medesimo).

LE PARTI SPECIALI

Il presente Modello contiene una Parte Speciale per ciascuna categoria di reato presupposto prevista dal Decreto per la quale sono emersi profili di rischio nell'ambito delle attività di *risk assessment*.

L'obiettivo delle Parti Speciali è quello di fornire a tutti i destinatari del Modello delle regole di condotta finalizzate a prevenire la commissione dei reati in esse considerati.

Le Parti Speciali comprendono:

- a) l'elenco dei **reati presupposto** disciplinati dal Decreto;
- b) la rappresentazione delle **aree aziendali** esposte al rischio di commissione dei reati presupposto;
- c) i **processi aziendali** esposti al rischio di commissione dei reati presupposto;
- d) i **principi generali di comportamento** da seguire per la prevenzione del rischio di commissione dei reati;
- e) le **procedure specifiche** che i destinatari sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- f) i **flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**, finalizzati a garantire un costante monitoraggio dei processi esposti a rischio.

Ciascuna Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Amministratori, dei Dirigenti, dei Responsabili di funzione e più in generale dei dipendenti di IN.CO.FIN di:

- tenere comportamenti che possano portare alla commissione di uno dei reati presupposto;
- tenere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato, possano diventare potenzialmente rischiosi;
- violare i principi generali di comportamento e le procedure specifiche previste in ciascuna Parte Speciale.

In seguito alle attività di *risk assessment* effettuate, è stato identificato un livello residuo di **esposizione al rischio trascurabile**, per le seguenti categorie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001, le quali, pertanto, non sono oggetto di approfondimento nella sezione dedicata alle Parti Speciali del presente Modello:

- Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- Delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*. 1);
- Delitti contro la persona individuale⁸ (art. 25-*quinquies*);
- Reati di *market abuse* (art. 25-*sexies*);
- Delitti in violazione del diritto di autore (art. 25-*novies*);
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- Delitti di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);

⁸ Inclusa la fattispecie illecita di "caporalato", introdotta dalla L. 199/2016 "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", pubblicato in G.U. n. 257 del 3 novembre 2016.

- Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
- Illeciti relativi alla qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

PARTE SPECIALE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte Speciale “A” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dagli articoli 24 e 25 del Decreto.

Per una maggiore chiarezza espositiva di seguito si richiamano gli articoli del codice penale che definiscono rispettivamente la figura di “pubblico ufficiale” e di “persona incaricata di pubblico servizio”:

Art. 357 c.p. – Nozione del pubblico ufficiale

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”.

Art. 358 c.p. – Nozione di persona incaricata di pubblico servizio

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, presentano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

L’Art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal **codice penale**:

- **Art. 316-bis. c.p. – Malversazione a danno dello Stato**– Presupposto del reato in esame è l’avvenuta erogazione da parte di un ente pubblico in favore di un soggetto attivo di una somma per la realizzazione di opere di interesse pubblico. Ai sensi dell’art. 316-bis c.p. risponde a tale reato chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da un altro ente pubblico o dalla Comunità Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a dette attività. La norma si applica anche nell’ipotesi in cui il reato sia commesso in danno dell’Unione Europea.
- **Art. 316-ter. c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** – Presupposto del reato è che l’erogazione pubblica sia conseguita a mezzo dell’esibizione di documentazione falsa ovvero per l’omissione di informazioni dovute. La norma si applica anche qualora il fatto

offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea. La Società sarà chiamata a rispondere in sede penale ove la condotta illecita sia stata posta in essere dai suoi funzionari, in tal modo assicurando all'istituto un finanziamento al quale non avrebbe diritto.

- **Art 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture** – La norma è diretta a reprimere le frodi nell'esecuzione o nell'adempimento dei contratti di fornitura conclusi con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.
 - **Art. 640. c.p., comma 2, n.1) – Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico** – Si verificano gli estremi di tale reato quando un soggetto, inducendo taluno in errore con artifici o raggiri, procuri a sé o a terzi un ingiusto profitto con danno altrui. Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 tale illecito rileva qualora sia commesso ovvero ne sia tentata la commissione ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea. La casistica collegata a tale ipotesi di reato può essere ampia: i dipendenti e i funzionari della Società possono integrare in vari modi la fattispecie in esame.
 - **Art. 640-bis. c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** – Presupposto del reato è che la truffa riguardi l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ed altre erogazioni concesse da parte dello Stato, di enti pubblici o dell'Unione Europea. Si rinvia a quanto osservato nei casi previsti agli artt. 316-ter e 640 del c.p. Si pensi ad esempio a truffe perpetuate ai danni di enti previdenziali, ovvero amministrazioni locali o ripartizioni di queste, attraverso dichiarazioni mendaci o altre condotte fraudolente.
 - **Art. 640-ter. c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico** – La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico, fenomeno che si verifica ogniqualvolta si attui un'interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione di dati al fine di ottenere, come conseguenza della alterazione del risultato della elaborazione, uno spostamento patrimoniale ingiustificato o un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico. Quanto alla condotta essa consiste in qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico, senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti, procurando in tal modo a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.
- Art 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture** – La norma è diretta a reprimere le frodi nell'esecuzione o nell'adempimento dei contratti di fornitura conclusi con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

L'art. 24 del Decreto richiama anche il **reato di frode ai danni del Fondo europeo agricolo**, così come disciplinato dall'art.2 della legge n. 898/1998 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo*). In particolare, la norma sanziona chiunque mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Art. 25 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

L'art. 25 del D.lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **Art. 314 c.p. – Peculato** – Commette tale illecito il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. La norma si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.
- **Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui** – Commette tale illecito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle proprie funzioni, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità. La norma si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.
- **Art. 317 c.p. – Concussione** – Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
- **Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione** – Commette tale reato il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Di tale illecito rispondono sia il corruttore sia il pubblico ufficiale corrotto.
- **Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** – Il reato si configura nel momento in cui il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
- **Art. 319-bis c.p. – Circostanze aggravanti** – Aumento della pena se il reato ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la Pubblica Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
- **Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari** – Si caratterizza rispetto a quelli precedenti sotto il profilo del dolo specifico. Risponderà del reato in esame, la Società che coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe recargli un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice incaricato del processo al fine di conseguire un risultato favorevole.
- **Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità** – Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. È punito anche chi dà o promette denaro o altra utilità. La norma prevede la condanna del reo nell'ipotesi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a Euro 100.000.
- **Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio** – Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
- **Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore** – Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319 *bis*, nell'art. 319 *ter* e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.
- **Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione** – Tale reato può riguardare un atto d'ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovute ad un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, sempre che l'offerta o la promessa non sia accettata. Il reato, inoltre, può riguardare un atto contrario ai doveri d'ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuta ad un pubblico ufficiale o

incaricato di un pubblico servizio con qualifica di pubblico impiegato, per indurlo ad omettere o ritardare un atto d'ufficio o di servizio, sempre che l'offerta o la promessa non sia accettata.

- **Art. 322-bis c.p. – Peculato⁹, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** – Tale articolo estende i menzionati reati anche a tutti i membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee, nonché ai funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.
- **Art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio** – Commette il reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. La norma si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.
- **Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite** – Commette tale reato colui che, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

E' punito, altresì, colui che indebitamente dà o promette denaro o altre utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 800 quote (da 25.800 Euro a 1.239.000 Euro).

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 317, 319, anche aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 1 e comma 2, 319-quater, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da soggetti in posizione sub-apicale.

⁹ Ai sensi dell'articolo 314 c.p. il reato di peculato si configura ove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, avendo il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altre cose mobili altrui per ragioni legate al proprio ufficio o servizio, se ne appropri.

Tuttavia, se prima della sentenza di primo grado la Società si è efficacemente adoperata per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

OMISSIS

PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale “B” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati Societari.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25-ter del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25-ter – Reati societari e corruzione tra privati

L’art. 3 del D.Lgs. 61/2002 ha introdotto l’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, all’interno del quale sono richiamati i seguenti articoli del Codice Civile:

- **Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali** - Si tratta di un reato di pericolo concreto che si realizza attraverso la consapevole esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero attraverso l’omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
- **Art. 2621-bis c.c. – Fatti di lieve entità** – La fattispecie in esame costituisce una circostanza attenuante nella commissione del reato di false comunicazioni sociali di cui all’articolo 2621 del c.c., nel caso in cui, salvo che costituiscano più grave reato, i fatti in esso previsti, siano di lieve entità, in considerazione della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui sopra quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
- **Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate** – Si Tratta di un reato di pericolo concreto che si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge per le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero attraverso l’omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Alle società di cui sopra sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

- **Art. 2625 c.c. Impedito controllo** – Il reato viene commesso dagli amministratori che, occultando i documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci od a altri organi sociali.
- **Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti** – La fattispecie in esame sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.
- **Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** – Il reato in esame consiste nella sottrazione di una parte del capitale sociale a quella che, per legge, è la sua destinazione naturale, ossia la funzione di strumento per il conseguimento dell'utile sociale e di garanzia dei creditori.
- **Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali** – Si mira a tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Benché non vi sia un divieto assoluto in merito alle operazioni di *buy back*, la normativa vigente lascia trasparire la diffidenza del legislatore in merito a tali pratiche.
- **Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori** – Il reato si configura qualora i creditori societari subiscano un danno risultante dalla riduzione del capitale sociale, dalla fusione con altre Società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge (reato di evento) e cagionando danno ai creditori.
- **Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi** – Il reato si configura quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391 c.c. ossia quando uno dei soggetti di cui prima ha in una determinata operazione, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società, non ne dà debita comunicazione agli altri amministratori e non si astiene dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa, arrecando danno alla Società o a terzi.
- **Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale** – Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
- **Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** – il reato può essere commesso dai liquidatori della società che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.
- **Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati** – il reato è commesso quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i

liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà; la pena si applica anche se il fatto è commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo e/o da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza degli uni o degli altri. È punito inoltre chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a tutte le persone sopra indicate.

- **Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati** – il reato è commesso da chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovute agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. La pena prevista si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
- **Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea** – Il reato si attua qualora con atti simulati o con frode si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Tale reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), e quindi anche da soggetti esterni alla Società.
- **Art. 2637 c.c. Aggiotaggio** – Il reato si realizza attraverso la diffusione di notizie false o attraverso la realizzazione di operazioni simulate o altri artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.
- **Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** – Tale reato può essere commesso dagli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 600 quote (da 25.800 Euro a 929.400 Euro) e, per i reati ex art. 2635 e 2635-bis del Codice Civile, sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001.

2. PROCESSI A RISCHIO*OMISSIS***3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO***OMISSIS***4. PROCEDURE SPECIFICHE***OMISSIS***5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA***OMISSIS*

PARTE SPECIALE C – REATI TRANSNAZIONALI

La presente Parte Speciale “C” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati transnazionali.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 10 della L. 146/2006 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 Novembre 2000 ed il 31 Maggio 2001”.

1. REATI PRESUPPOSTO

Per una maggiore chiarezza si specifica che si considera transnazionale il reato che coinvolgendo un gruppo criminale organizzato:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero, sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L’art. 10 della L. 146/2006 annovera le fattispecie di reato di seguito indicate:

- **reati associativi:**
 - **Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere** – Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.
 - **Art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso** – Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali.
 - **Art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al DPR n. 43/1973** – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
 - **Art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309/1990** – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- **reati concernenti il traffico di immigrati:**
 - **Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. n. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine** – Reato commesso dal soggetto che, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l’ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a

procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

▪ **reati di intralcio alla giustizia:**

- **Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** – Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.
- **Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale** – Reato commesso dal soggetto che, a seguito del verificarsi di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 1000 quote (da 25.800 Euro a 1.549.000 Euro) e sanzioni interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia, per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria) per un periodo da tre mesi fino all'interdizione definitiva (nel caso in cui lo scopo dell'ente sia la commissione dei predetti reati).

2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

OMISSIS

PARTE SPECIALE D – REATI CONTRARI ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

Al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la presente Parte Speciale “D” intende disciplinare i comportamenti e le azioni al cui rispetto sono tenuti gli Amministratori, i Dirigenti, i responsabili di Funzione, i dipendenti e tutte le figure aziendali coinvolte nelle attività di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, coerentemente con quanto previsto dalla normativa di riferimento (“destinatari”).

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25-*septies* del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25-*septies* – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono disciplinati all’art. 25-*septies* del D.Lgs. n. 231/2001, che, in seguito alla modifica introdotta dall’art. 300 del D.Lgs. n. 81/2008, “Attuazione dell’art. 1 della L. n. 123/2007”, comprende le seguenti fattispecie di reato previste dal codice penale:

- **Art. 589 c.p. – Omicidio colposo:**
 - a) **commesso con violazione delle disposizioni di cui all’art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa la morte di una persona, in caso di omessa valutazione dei rischi, mancata o parziale formalizzazione o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ovvero mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
 - b) **commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa la morte di una persona, in violazione delle norme sulla sicurezza.

- **Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa una lesione personale, in violazione delle norme sulla sicurezza.

Con specifico riferimento alle **lesioni personali**, si evidenzia che le stesse si definiscono:

- **gravi**, se dal fatto deriva: una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- **gravissime**, se dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 1000 quote (da 25.800 Euro fino a 1.549.000 Euro) e sanzioni interdittive non inferiori a tre mesi e fino ad un anno.

2. PROCESSI A RISCHIO*OMISSIS***3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO***OMISSIS***4. PROCEDURE SPECIFICHE***OMISSIS***5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA***OMISSIS*

PARTE SPECIALE E – REATI DI RICICLAGGIO E DI AUTORICICLAGGIO

La presente Parte Speciale “E” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di riciclaggio e di autoriciclaggio.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25-*octies* del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25-*octies* – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

L’art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001 richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **Art. 648 c.p. Ricettazione** – il reato si configura quando il soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- **Art. 648-bis c.p. Riciclaggio** – il reato si configura quando il soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa;
- **Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** – il reato si configura quando il soggetto impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- **Art. 648-ter.1 c.p. – Reato di autoriciclaggio** – Tale articolo prevede che sia punto chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

In caso di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1.000 quote (da 51.600 Euro a 1.549.000 Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001, per un periodo da tre mesi a due anni.

Reato di autoriciclaggio

In merito alla concreta applicabilità della condotta illecita in esame alle società sono emersi da subito differenti profili interpretativi. In particolare, essendo presente nella norma un generico riferimento ai delitti non colposi, la dottrina si è divisa tra: *i)* chi ritiene che la nuova fattispecie non richieda particolari interventi di aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, in quanto il reato fonte assume rilievo ai fini della responsabilità della società solo se già incluso nel perimetro del Decreto; *ii)* chi, all’opposto, è dell’avviso che il reato fonte rilevi anche quando sia posto in essere tramite la commissione di fattispecie dolose non comprese nell’attuale perimetro del Decreto.

Seguire questa seconda interpretazione comporterebbe senza dubbio un sensibile impatto sullo sforzo richiesto ai destinatari del Decreto. Le società sarebbero di fatto chiamate - in fase di *risk assessment* e di costruzione delle relative cautele - a tenere conto di una vastità di potenziali condotte illecite tra loro eterogenee, che rischierebbe di rendere inefficace qualsiasi Modello.

Inoltre, come rilevato da Confindustria: *“l’interpretazione estensiva sembra violare le fondamentali garanzie di tutela previste dal Decreto 231. Infatti, in attuazione del principio di legalità in esso previsto, - l’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto - (art. 2 del Decreto)”*.

Parallelamente è utile qui richiamare la recente pronuncia della Suprema Corte (Cassazione Penale, Sezione VI sentenza n. 3635 del 24 gennaio 2014) in riferimento alle fattispecie illecite dei delitti associativi (artt. 416 e 416-bis c.p.) per le quali il Legislatore ha adottato un meccanismo di rinvio indeterminato simile a quello introdotto per il reato di autoriciclaggio. In particolare, la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla presentazione di un ricorso avverso un provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, ha ritenuto fondato tale ricorso adducendo, tra le altre, le seguenti motivazioni: *i) occorre rilevare come “l’impostazione ricostruttiva seguita dal provvedimento impugnato sia inficiata da un vizio di fondo, laddove si è ritenuto di valorizzare, ai fini della responsabilità amministrativa delle società ricorrenti, una serie di fattispecie di reato – omissis – del tutto estranee al tassativo catalogo dei reati presupposto dell’illecito dell’ente collettivo e come tali oggettivamente inidonee, ex art. 2, 5, 24 ss. del D.Lgs. n. 231/2001, a fondarne la stessa imputazione di responsabilità”; ii) “né la rilevanza di quelle fattispecie può essere indirettamente recuperata, ai fini della individuazione del profitto confiscabile, nella diversa prospettiva di una loro imputazione quali delitti-scopo del reato associativo contestato – omissis – poiché in tal modo la norma incriminatrice di cui all’art. 416 c.p. – omissis – si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D.Lgs. n. 231/2001, in una disposizione “aperta”, dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un’ingiustificata dilatazione dell’area di potenziale responsabilità dell’ente collettivo, i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza, e nella totale assenza di criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dall’art. 6 del citato D.Lgs., scomparendone di fatto ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione”*.

In relazione ai delitti fonte non colposi attualmente ricompresi nel D. Lgs n. 231/2001, al cui rischio di commissione IN.CO.FIN risulta potenzialmente esposta (ad es.: reati contro la Pubblica Amministrazione, delitti di criminalità organizzata, reati tributari), si rinvia alle rispettive Parti Speciali del presente Modello, ciascuna illustrativa, *inter alia*, del sistema preventivo di riferimento (principi generali di comportamento e procedure specifiche).

Con riferimento al reato di autoriciclaggio, complessivamente inteso, appaiono idonei i presidi (principi generali di comportamento e procedure specifiche) adottati ai fini preventivi dei reati societari e dei reati di riciclaggio.

Da ultimo, con riferimento all’applicabilità della fattispecie di autoriciclaggio alle persone giuridiche, si ritiene utile segnalare il permanere di dubbi interpretativi nell’ipotesi, tutt’altro che remota, in cui il reato fonte sia commesso da una risorsa aziendale diversa da quella che in seguito – consapevolmente o inconsapevolmente – mette in atto la condotta di reimpiego del provento illecito nell’attività della società.

2. PROCESSI A RISCHIO*OMISSIS***3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO***OMISSIS***4. PROCEDURE SPECIFICHE***OMISSIS***5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA***OMISSIS*

PARTE SPECIALE F – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

La presente Parte Speciale “F” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti di criminalità organizzata.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 24-ter del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 24-ter – Delitti di criminalità organizzata

L’art. 2, comma 29, della Legge n. 94 del 15 luglio 2009, “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, ha introdotto l’art. 24-ter del D.Lgs. n. 231/2001: “Delitti di criminalità organizzata”, che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **Art. 416 c.p. Associazione per delinquere** – Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti;
- **Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniera**– Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali;
- **Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso** – Ottenimento della promessa di voti per sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali in cambio dell’erogazione di denaro;
- **Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione** – Sequestro di una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione;
- **Art. 74 Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** – Associazione realizzata da tre o più persone al fine di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope;
- **Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.** – Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 300 a 1000 quote (da 77.400 Euro a 1.549.000 Euro) e sanzioni interdittive, per un periodo da un anno fino all’interdizione definitiva (nel caso in cui lo scopo dell’ente sia la commissione dei predetti delitti).

2. PROCESSI A RISCHIO*OMISSIS***3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO***OMISSIS***4. PROCEDURE SPECIFICHE***OMISSIS***5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA***OMISSIS*

PARTE SPECIALE G – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La presente Parte Speciale "G" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori, nonché dai fornitori e dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio, al fine di prevenire la commissione dei **delitti contro l'industria e il commercio**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'art. 25-bis.1 del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25-bis.1 – Delitti contro l'industria e il commercio

L'art. 15, comma 7, della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", ha apportato modifiche alle norme previste in tema di tutela penale dei diritti di proprietà industriale, introducendo all'interno del Decreto l'art. 25-bis.1, che richiama i seguenti illeciti previsti dal codice penale:

- **Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio** – utilizzo di violenza ovvero di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.
- **Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza** – compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.
- **Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali** – messa in vendita o altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all'industria nazionale.
- **Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio** – consegna all'acquirente di una cosa mobile per un'altra, ovvero di una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico.
- **Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** – messa in vendita o altrimenti in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine.
- **Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** – messa in vendita o altrimenti in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto.
- **Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** – fabbricazione o utilizzo industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.
- **Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari** – contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 800 quote (da 25.800 Euro a 1.239.200 Euro) e sanzioni interdittive ove previste, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

2. PROCESSI A RISCHIO*OMISSIS***3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO***OMISSIS***4. PROCEDURE SPECIFICHE***OMISSIS***5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA***OMISSIS*

PARTE SPECIALE H – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La presente Parte Speciale “H” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25-*decies* del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25-*decies* – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

La Legge n. 116 del 3 agosto 2009, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, all’articolo 4 prevede l’inserimento nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 dell’articolo 25-*decies*:

- **Art. 377-*bis* c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria** – Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

In relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 377-*bis* del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote (da 25.800 Euro a 774.500 Euro).

2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA*OMISSIS*

PARTE SPECIALE I – REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale “I” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti e dai collaboratori nonché dai fornitori e dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio, al fine di prevenire la commissione dei **reati ambientali**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 25-*undecies* del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25-*undecies* – Reati ambientali

Il D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”, all’art. 2 prevede l’inserimento dell’art. 25-*undecies* nel D.Lgs. n. 231/2001:

- **Art. 727-bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette** – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.
- **Art. 733-bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto** – Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.
- **Art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D. Lgs. n. 152/2006 – Scarichi non autorizzati ovvero in violazione di legge o delle prescritte autorizzazioni** – Ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, nel settore dell’inquinamento idrico rilevano le seguenti ipotesi contravvenzionali (e quindi punibili indifferentemente a titolo di dolo o di colpa) inserite nel Testo Unico Ambientale:
 - lo scarico, in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose (art. 137 comma 2);
 - lo scarico di acque reflue industriali in violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione ovvero in violazione dei limiti fissati dall’Autorità d’Ambito (art. 137 comma 3) e dei limiti tabellari (anche imposti dagli enti territoriali competenti o dall’Autorità d’Ambito) per talune sostanze (art. 137, comma 5 primo periodo);
 - lo scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose (art. 137 comma 5 secondo periodo);
 - lo scarico sul suolo (o negli strati superficiali del sottosuolo), nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137 comma 11);
 - lo scarico in acque marine da parte di navi o aeromobili (art. 137, comma 13).
- **Art. 256 D. Lgs. n. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**, quali: attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, realizzazione o gestione di una

discarica non autorizzata, effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti e deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

- **Art. 257 D. Lgs. n. 152/2006 — Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee** – È punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.
 - **Art. 258, comma 4 secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006 – Violazione delle norme sul trasporto dei rifiuti pericolosi** -Si applica la pena dell'articolo 483 c.p. nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
 - **Art. 259 D.Lgs. n. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti**, quale spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, co. 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso¹⁰.
 - **art. 452-quaterdecies c.p.** ¹¹– **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**, tale reato si configura qualora al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, un soggetto ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.
- Art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8 primo periodo, D.lgs. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti-** Il reato è configurabile da un soggetto che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Inoltre, nell'ipotesi di trasporto di rifiuti pericolosi si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. Tale pena si applica anche a colui che durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti trasportati.
- **Art. 279 D.Lgs. n. 152/2006 – Violazione dei valori limite di emissione:** superamento dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
 - **Art. 1, 2, 3 bis e 6, L. n. 150/1992 – Violazioni in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e delle norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica** - Chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli Allegati A, B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

¹⁰ Il Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993 è stato sostituito dal Regolamento (CE) 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

¹¹ L'art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006 è stato abrogato dal D.Lgs. n. 21/2018, il quale prevede che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto". Pertanto, il riferimento all'art. 260 del D.lgs. n. 152/2006 contenuto nell'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001 è da intendersi all'art. 452-quaterdecies c.p.

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

È vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

- **Art. 3 L. n. 549/1993 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive** – La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti e installati alla data di entrata in vigore della legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata

alla legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10.

- **Artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 202/2007 - Inquinamento doloso e colposo causato dallo sversamento di sostanze inquinanti in mare ad opera di navi**

Il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso e/o cooperazione, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4.

Fattispecie illecite introdotte dalla Legge n. 68/2015:

- **Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale** - è punito chiunque, abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata;
- **Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale** - è punito chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata;
- **Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente** - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi;
- **Art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività;
- **Art. 452-octies c.p. - Delitti associativi aggravati dall'essere diretti alla commissione dei delitti ambientali** - Quando l'associazione di cui all'art. 416 (associazione per delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo art. 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'art. 416-bis (associazione mafiosa) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

In relazione ai reati di cui all'art. 25-undecies, si applicano all'ente sanzioni pecuniarie da 100 a 1000 quote (da 25.800 Euro a 1.549.000 Euro) e sanzioni interdittive, ove previste, per un periodo non inferiore a tre mesi e fino all'interdizione definitiva.

In materia di tutela ambientale, si evidenzia altresì la disciplina del **reato di combustione illecita di rifiuti**, introdotto nel D.Lgs. n. 152/2006, all'art. 256-*bis*, dal Decreto Legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate", convertito con modificazioni nella Legge 8 febbraio 2014, n. 6.

Sebbene tale illecito non sia specificatamente richiamato dal D.Lgs. n. 231/2001, si ravvisa infatti l'opportunità di tenerne in adeguata considerazione dal momento che lo stesso prevede un'aggravante in caso di commissione del reato nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata e il riconoscimento a carico del titolare dell'impresa di una responsabilità per omessa vigilanza e applicazione delle sanzioni interdittive ex art.9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001.

- art. 256-*bis*, commi 1, 2, 3 D.Lgs. n. 152/2006 – Combustione illecita di rifiuti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli art. 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.
3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001.

2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

OMISSIS.

PARTE SPECIALE L – REATI TRIBUTARI

La presente Parte Speciale “L” contiene le prescrizioni definite dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei **reati tributari**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25-*quinquiesdecies* – Reati tributari

L’art. 25-*quinquiesdecies* del D.lgs. n. 231/2001 richiama i seguenti reati disciplinati dal D.lgs. n. 74/2000:

- **Art. 2, comma 1 e comma 2-*bis* - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** - La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi¹², avvalendosi di fatture o altri documenti¹³ per operazioni inesistenti.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- **Art. 3 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** – Il reato si configura ogniquale volta chiunque, fuori dai casi previsti dall’art. 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad Euro trentamila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a Euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a Euro trentamila.

¹² L’art. 1, comma 1 1, lett. b) del D.Lgs. n. 74/2000 indica quali elementi attivi o passivi le “*componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta*”

¹³ Gli altri documenti, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 74/2000 si distinguono dalle fatture poiché si tratta di documenti “*aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie*”. Ne consegue che debba trattarsi di documenti diversi dalle fatture, ma fiscalmente tipici, quali, ad esempio, le ricevute fiscali, le note di credito, i documenti di trasporto, le bollette doganali, ecc.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

La norma specifica che non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- **Art. 8, comma 1 e comma 2-bis – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** - La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

- **Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili** - La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, (i) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero (ii) di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- **Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** - La fattispecie di reato si realizza:

- a) allorché un soggetto - (i) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero (ii) di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
- b) allorché un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori - indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad Euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

I seguenti delitti, invece, vengono sanzionati se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro:

- **art. 4 – Dichiarazione infedele** – La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a Euro due milioni.

La norma prosegue specificando alcuni criteri per la corretta applicazione della medesima.

- **art. 5 – Omessa dichiarazione** – La fattispecie si realizza ogniqualvolta, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non vengono presentate le dichiarazioni relative a dette imposte. La norma punisce anche chi, essendovi obbligato, non presenta la dichiarazione di sostituto di imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad Euro cinquantamila. Si specifica che non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
- **art.10-quater – Indebita compensazione** – La norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, crediti non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore a cinquantamila Euro.

Con riferimento alla categoria di reati tributari, per IN.CO.FIN sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 500 quote e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D.lgs. n. 231/2001. Le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo qualora la Società abbia conseguito un profitto di rilevante entità. Si segnala, inoltre, che in caso di condanna per la commissione di uno o più reati tributari nei confronti della Società, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 19 del Decreto, è disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato.

2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

OMISSIS

PARTE SPECIALE M – REATI DI CONTRABBANDO

La presente Parte Speciale “M” contiene le prescrizioni definite dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei reati di contrabbando.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (“*Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale*”, c.d. TULD).

L’inserimento dei predetti reati all’interno del D.lgs. 231/2001 (art. 25-*sexiesdecies*) è avvenuto per effetto del D.lgs. n. 75/2020 attuativo della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25-*sexdecies* - Contrabbando

L’art. 25-*sexdecies* del D.lgs. n. 231/2001 richiama i seguenti reati previsti dal TULD:

- **Art. 282 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali** – Presupposto del reato in esame è l’introduzione di merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni che prevedono l’introduzione di merci attraverso la linea doganale soltanto nei punti stabiliti; lo scarico o il deposito di merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana. Viene altresì condannato chiunque sia sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale o asporti merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento o porta fuori dal territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine ovvero detiene merci estere, quando non è in grado di dimostrarne la legittima provenienza.
- **Art. 283 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine** – La norma punisce il capitano che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine o che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l’ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l’imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. È punito, altresì, chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
- **Art. 284 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci** – La norma punisce il capitano che senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l’ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso o che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non vi sono dogane ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazioni delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla vigente normativa. La fattispecie di reato si realizza anche qualora il capitano al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali o che trasporta merci da una dogana all’altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione o che ha imbarcato merci estere in uscita dal

territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate. È punito, altresì, chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

- **Art. 285 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea** – La norma punisce il comandante di aeromobile che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto o che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali. È altresì punito qualora asporti merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali o atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometta di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.
- **Art. 286 - Contrabbando nelle zone extra-doganali** – La norma punisce chiunque nei territori extra doganali costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine o li costituisce in misura superiore a quella consentita.
- **Art. 287 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali** – Commette tale reato chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione.
- **Art. 288 - Contrabbando nei depositi doganali** – La norma punisce il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.
- **Art. 289 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione** – Il reato viene commesso da chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.
- **Art. 290 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti** – L'illecito viene commesso da chiunque utilizzi mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.
- **Art. 291 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea** – La norma punisce chiunque nelle operazioni di importazione o esportazione temporanea o nelle operazioni di riesposizione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazione artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti.
- **Art. 291-bis - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri** – Il reato viene commesso da chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.
- **Art. 291-ter - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri** – La norma prevede alcune circostanze aggravanti qualora i fatti di cui al precedente articolo sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato. Inoltre, è prevista l'applicazione di una multa e la reclusione da tre a sette anni quando il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato o nel caso in cui nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia o se il fatto è

connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione. L'aggravio della pena è previsto anche nell'ipotesi in cui l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità o qualora nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990.

- **Art. 291-quater - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri** – Il reato si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti di cui all'art. 291-bis.
- **Art. 292 - Altri casi di contrabbando** – La norma punisce chiunque, fuori dai casi precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.
- **Art. 295 - Circostanze aggravanti del contrabbando** – La norma prevede una serie di circostanze aggravanti per i delitti previsti negli articoli precedenti.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie fino a 200 quote (fino a 400 quando i diritti di confine superano i 100.000 Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D.lgs. n. 231/2001, ovvero divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non inferiore ad un anno.

2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

OMISSIS

ALLEGATO**1. TABELLA RIEPILOGATIVA PROCESSI – REATI***OMISSIS*